

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, AXA ASS.NI S.P.A. ED UN'ALTRA PARTE, NOTIFICATO IL 23.2.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIANMARCO MIELE. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 17.936,96 DI CUI € 2.217,13 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A E C.A.P. COMPRESI (NS. FASC. 6935).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1120/23 del: 13/06/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 13/06/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 18.7.17 il conducente di un motoveicolo, mentre si trovava fermo al semaforo, veniva tamponato da un veicolo coperto per i rischi da responsabilità civile dalla compagnia Axa Ass.ni;
 - in conseguenza del sinistro occorso, il conducente del motoveicolo riportava gravi lesioni personali e subiva presso questo nosocomio più interventi neurochirurgici in conseguenza dei quali riportava postumi permanenti asseritamente riconducibili alla responsabilità dell'Azienda;
 - il guidatore del motoveicolo avviava, in data 3.12.21, un giudizio sommario ex art. 696 bis c.p.c. - rubricato al n. 71110/21 - nei confronti del proprietario dell'autoveicolo coinvolto e della predetta compagnia assicurativa;
 - con memoria difensiva del 4.3.22 si costituiva la convenuta AXA chiedendo al Giudice adito l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'I.N.A.I.L., trattandosi di infortunio in itinere nonché di questa Azienda al fine di rendere opponibili, anche nei confronti di tali Enti, gli esiti dell'espletanda CTU, tenuto conto delle rispettive posizioni sostanziali e processuali afferenti alla fattispecie;
 - pertanto, in data 15.3.22, l'Azienda riceveva per il tramite del legale dell'AXA l'Atto di citazione per integrazione del contraddittorio e chiamata in causa del terzo, tempestivamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 8.3.17, n. 24 e s.m.i.;

- il caso veniva discusso dal Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) nel corso della seduta del 13.4.22 e, all'esito di un'attenta analisi e valutazione della documentazione in atti, il CVS riteneva opportuno resistere nel richiamato giudizio contraddistinto dal n. 71110/21 R.G.;
- pertanto, l'Azienda si costituiva per il tramite dell'avv. Gianmarco Miele, giusta Deliberazione n. 406 del 9.5.22;

CONSIDERATO che:

- il richiamato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si è concluso in data 26.10.22. con il deposito della relazione peritale definitiva che ha evidenziato taluni profili di responsabilità dell'Azienda in relazione all'insorgenza dell'infezione nosocomiale contratta dal paziente;
- successivamente, in data 23.2.23, è stato notificato all'Azienda l'Atto di citazione promosso dal medesimo paziente anche nei confronti di Axa Ass.ni S.p.A. e del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO il verbale del CVS relativo alla seduta del 6.6.23 alla quale ha partecipato anche l'avv. Gianmarco Miele in qualità di legale patrocinante l'Azienda nella precedente fase di ATP;

RITENUTO opportuno, secondo quanto stabilito dal CVS nella richiamata del 6.6.23, che l'Azienda si costituisca nell'ambito del predetto giudizio introdotto con Atto di citazione promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda, di Axa Ass.ni S.p.A. e del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di *"autoassicurazione del rischio"*

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Gianmarco Miele, pienamente a conoscenza dei fatti di causa;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica ed esclusione della fase di studio della controversia per avere l'avv. Miele patrocinato l'Azienda per la fase di ATP già espletata in relazione ai medesimi fatti;

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Eritrea, 65;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 17.936,96** (€ 12.293,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 2.217,13** (€ 1.519,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 2.217,13** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 76;
per **€ 15.719,83** sull'esercizio 2024;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 6.6.23 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 23.2.23, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, dell'Axa Ass.ni S.p.A. e di un'altra parte;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Gianmarco Miele, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, viale Eritrea, 65;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 17.936,96** (€ 12.293,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 2.217,13** (€ 1.519,50 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € 17.936,96 è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € 2.217,13 sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. 76;

per € 15.719,83 sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.